

Spett.le

**Cliente**

*Alla c.a. dell'Amministrazione del Personale*

Assago, 7 marzo 2022

**Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti dagli istituti scolastici gestiti da enti e privati (laiche) ANINSEI – Accordo di rinnovo del 14 febbraio 2022 in merito al trattamento economico e normativo**

A seguito degli accordi del 2 luglio 2021 e del 6 settembre 2021, il 14 febbraio 2022 ANINSEI, FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALSCONFSAL hanno sottoscritto un accordo che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.

L'intesa non è stata sottoscritta dalla FLC-CGIL mentre la UIL SCUOLA RUA ha demandato la verifica della parte normativa a una Commissione paritetica nazionale.

Di seguito, segnaliamo le novità più rilevanti relative all'accordo di rinnovo, suddivise per argomento.

1. DECORRENZA E DURATA (PARTE II, TITOLO I, ART. 2);
2. MINIMI RETRIBUTIVI (PARTE II, TITOLO IV, ART. 18);
3. SALARIO DI ANZIANITÀ (PARTE II, TITOLO IV, ART. 20).

1. DECORRENZA E DURATA (PARTE II, TITOLO I, ART. 2)

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 sia per la parte normativa sia per quella economica.

2. NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI (PARTE II, TITOLO IV, ART. 18)

Con l'accordo in commento le Parti hanno stabilito i nuovi minimi tabellari, i quali assumeranno i valori di seguenti indicati (in euro):

Livello	Nuovi minimi a partire dal		
	1° settembre 2021	1° settembre 2022	1° settembre 2023
I	1.201,87	1.218,51	1.239,31
II	1.230,55	1.247,58	1.268,88
III *	1.289,97	1.307,83	1.330,16
IV	1.355,34	1.374,11	1.397,56
V	1.444,64	1.464,64	1.489,64
VI	1.444,64	1.464,64	1.489,64
VII	1.466,75	1.487,06	1.512,44
VIII A	1.537,49	1.558,77	1.585,38
VIII B	1.621,30	1.643,74	1.671,80

\* All'interno del III livello è stato eliminato il profilo professionale dell'assistente ai tecnici di laboratorio.

3. SALARIO DI ANZIANITÀ (PARTE II, TITOLO IV, ART. 20)

Con l'accordo in commento, le Parti sociali hanno stabilito che a tutto il personale che al 1° settembre 2022 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso istituto sarà corrisposto un salario di anzianità di 15,00 euro mensili a partire dalla suddetta data.

Personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti, tale importo andrà ad incrementare quanto già percepito.

Nella tabella che segue sono riportati gli importi del salario di anzianità spettante in base alla data di assunzione:

<b>Salario di anzianità – importi complessivi (in euro) e decorrenza</b>						
<b>Data di assunzione</b>	<b>Dal 1.1.2004</b>	<b>Dal 1.1.2008</b>	<b>Dal 1.1.2012</b>	<b>Dal 1.1.2014</b>	<b>Dal 1.1.2016</b>	<b>Dal 1.1.2022</b>
Prima del 31.12.1995	Scatti di anzianità (5% ogni due anni) percepiti al 31.12.1997 +					
	15,00	25,00	35,00	45,00	55,00	70,00
Dal 1.1.1996 al 31.12.2001	15,00	25,00	35,00	45,00	55,00	70,00
Dal 1.1.2002 al 31.12.2005	-	10,00	20,00	30,00	40,00	55,00
Dal 1.1.2006 al 31.12.2009	-	-	10,00	20,00	30,00	45,00
Dal 1.1.2010 al 31.12.2011	-	-	-	10,00	20,00	35,00
Dal 1.1.2012 al 31.12.2013	-	-	-	-	10,00	25,00
Dal 1.1.2014 al 31.8.2020	-	-	-	-	-	15,00

\*\*\*\*

Restiamo a disposizione per ogni eventuale necessità e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

*Consulenti*  
(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)